

Allegato alla delibera S.A del 19/07/2011

REGOLAMENTO

DIDATTICO

D'ATENEO

Emanato con DR n. 358/S del 29/10/2001

PARTE I

Art. 1

Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i corsi di studio nell'Università di Perugia in conformità alla Legge 19 novembre 1990 n. 341, ai decreti del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270 ed ai successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. I corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica, i corsi di laurea magistrale, i corsi di specializzazione attivabili nell'Università di Perugia trovano disciplina nella seconda parte di questo regolamento, con il loro ordinamento didattico, la loro denominazione, l'indicazione delle classi di laurea in cui sono compresi, il numero dei crediti formativi necessari per il conseguimento dei titoli ed i requisiti di ammissione.
3. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dagli appositi regolamenti. I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, comunque denominati, sono disciplinati dall'art. 16 del presente regolamento.
4. Le norme relative alle procedure amministrative delle carriere degli studenti dell'Università degli Studi di Perugia sono emanate con apposito regolamento, in linea con le norme in vigore e col presente regolamento didattico. *(introdotto con D.R. n. 960 del 11/05/2011)*

TITOLO I

Strutture di coordinamento e strutture didattiche

Art. 2

Funzioni delle strutture

1. Sono strutture didattiche i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica, i corsi di laurea magistrale, i corsi interfacoltà, i corsi interclasse, le scuole di specializzazione, i corsi di dottorato, i corsi di perfezionamento scientifico ed i corsi di alta formazione permanente e ricorrente, comunque denominati, di primo e di secondo livello.
2. Le Facoltà sono strutture di coordinamento dell'attività didattica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello Statuto. Con la delibera annuale di programmazione attribuiscono ai professori ed ai ricercatori i compiti didattici in ordine agli insegnamenti ufficiali, alle attività integrative, alle attività di orientamento e di tutorato. Esercitano ogni altra funzione loro attribuita dallo Statuto e dalle altre norme vigenti nell'Università.

Art. 3

Classi delle lauree

1. I corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica ed i corsi di laurea magistrale, hanno sede nelle Facoltà.
2. I regolamenti di Facoltà possono prevedere l'istituzione di Consigli Intercorso, corrispondenti oppure più ampi e/o di diverso livello rispetto alle classi stabilite nei decreti ministeriali, ma comunque caratterizzate da affinità culturale. In tale ipotesi i Consigli Intercorso esercitano congiuntamente le competenze dei Consigli di Corso di Studio che ne fanno parte e ne disciplinano il funzionamento. *(modifica emanata con DR n. 619 del 19.3.2003)*

Art. 4

Istituzione ed attivazione delle strutture didattiche e loro disattivazione

1. L'istituzione dei corsi di studio viene proposta dai Consigli di Facoltà interessati ed è approvata dal Senato Accademico nel programma triennale di cui al D.M. 362/2007, sentito il Consiglio degli Studenti, previo parere favorevole del Comitato Regionale Universitario e previa acquisizione della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione. I corsi di studio vengono istituiti secondo la procedura sancita nella normativa vigente. Per i corsi di nuova istituzione, il Senato Accademico effettua comunque la ripartizione delle risorse fra le Facoltà tenendo conto dei criteri stabiliti dal M.U.R. per il finanziamento degli Atenei (F.F.O.) *(modifica emanata con DR n. 618 del 19.3.2003)*.
2. Con la proposta le Facoltà presentano un progetto, in cui vengono definiti i profili culturali e professionali, anche attraverso la consultazione degli Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Nel progetto sono indicati: l'ordinamento didattico, le risorse necessarie e quelle disponibili, gli spazi utilizzabili, gli eventuali finanziamenti extrauniversitari, nonché ogni altro dato utile alla valutazione della proposta.
3. I corsi di studio sono attivati entro cinque anni accademici dalla delibera di istituzione. Il Senato Accademico approva l'attivazione dei corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa acquisizione della relazione favorevole del Nucleo di valutazione e su proposta dei Consigli delle Facoltà proponenti.
4. Nel programma triennale di cui al D.M. 362/2007, al fine della piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nelle strutture didattiche sancita dall'art. 12, comma 3, della Legge 19 novembre 1990 n. 341, il Senato Accademico, sentito il Consiglio dei Studenti, determina le ipotesi in cui gli organi competenti all'istituzione delle strutture didattiche, provvederanno alla loro estinzione, considerato il numero degli studenti iscritti ai corsi

impartiti da quelle strutture nel precedente triennio, ed insieme la necessità di garantire la formazione in ambiti disciplinari di speciale interesse. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, viene comunque assicurata la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, ferma restando la facoltà di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati; sentiti i Consigli di Facoltà, il Senato determina l'utilizzazione del personale docente e ricercatore che svolge attività didattica in quelle strutture.

5. All'atto della istituzione di un corso di studio, come pure all'atto dell'estinzione dello stesso, l'Università determina i crediti formativi già acquisiti che saranno riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi in altri corsi attivati nella medesima università, od in altre università sulla base di specifiche convenzioni. E' fatta comunque salva l'osservanza della procedura sancita nell'art. 25 di questo regolamento.

Art. 5

Corsi di studio a distanza

(disposizione inserita con D. R. 1092 del 5.5.2005)

1. L'Università degli Studi di Perugia può attivare corsi di studio a distanza, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 17 aprile 2003, in particolare al comma 1 dell'art. 2. Tali corsi sono regolamentati dai documenti previsti dal D.M. 17 aprile 2003, sopra citato, ossia: dai singoli regolamenti ed ordinamenti didattici, dalla Carta dei Servizi, dal Contratto dello Studente, dal Programma di Fattibilità, dall'allegato tecnico. Per tutto quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento al presente Regolamento Didattico.

Art. 6

Regolamenti di Facoltà

1. I regolamenti delle Facoltà sono approvati dai loro Consigli con la maggioranza richiesta dall'art. 75 dello Statuto, sentite le strutture didattiche interessate, ed emanati con Decreto Rettorale.
2. I regolamenti, nel rispetto delle norme statutarie e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento didattico di Ateneo, disciplinano:
 - a) il funzionamento degli organi interni;
 - b) l'esercizio delle competenze in materia di istituzione ed attivazione dei corsi di studio;
 - c) i criteri per la ripartizione ai fini didattici dei docenti e delle risorse materiali e finanziarie tra i singoli corsi di studio;
 - d) i criteri per l'approvazione, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera c), dello Statuto, dei piani annuali di impiego nell'attività didattica dei docenti, i quali sono di norma deliberati entro il 31 maggio dell'anno accademico precedente;

e) l'esercizio di ogni altra funzione della Facoltà.

Art. 7

Crediti formativi universitari

Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.

La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno ad uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente a 60 crediti.

La frazione di credito da dedicare allo studio individuale in funzione della diversa tipologia dell'attività formativa (lezione, esercitazione, laboratorio, seminario etc.) è definita in modo uniforme per tutto l'ateneo o per "grandi aree culturali".

Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico (DLT art. 5, comma 2).

Tenendo presente la possibilità di diverse determinazioni di Facoltà, connesse soprattutto all'applicazione di specifiche normative nazionali o europee, si indicano come elementi di applicazione i seguenti valori:

Un Credito formativo corrisponde:

- a 6-9 ore di lezione frontale;
- a 12-15 ore di attività in laboratorio o esercitazione guidata;
- a 18-20 ore di formazione professionalizzante (tirocini, attività con guida diretta del docente su piccoli gruppi di studenti), oppure di studio assistito (esercitazione autonoma degli studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica).

Fa eccezione il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria, che deve rispettare le norme europee.

Art. 8

Ordinamenti delle Strutture Didattiche

1. L'ordinamento didattico del corso di studio determina quanto compete, per la disciplina vigente, al medesimo corso ed in particolare:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, del D.M. n. 270/2004 ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - e) i risultati di apprendimento attesi tramite i descrittori europei e le modalità con cui i risultati di apprendimento vengono conseguiti e verificati.
2. Tali determinazioni sono assunte dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
 3. Nel rispetto della disciplina vigente gli ordinamenti didattici sono determinati nella seconda parte del presente Regolamento. Gli ordinamenti didattici sono deliberati dal Senato Accademico, su proposta delle Facoltà interessate.

Art. 9

Regolamenti delle strutture didattiche

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio debbono indicare con chiarezza:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze da acquisire e delle competenze e abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento;
 - b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione;
 - e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
 - f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
 - g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
 - h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
 - i) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
 - l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - m) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
 - n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - o) per l'iscrizione ad un Corso di laurea, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le competenti strutture didattiche ne determinano la modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicato. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi

aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Ordinamento didattico del corso di studio, definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori comunque non inferiori a 60 CFU. Possono anche essere indicati corsi di laurea o classi di laurea di primo livello che automaticamente verificano i requisiti di accesso o che li verificano se il curriculum seguito dallo studente sia stato del tipo metodologico. Poiché i requisiti curriculari devono essere verificati prima dell'iscrizione, non è possibile iscrivere studenti ad una laurea magistrale con debiti formativi. Possono essere previste prove per valutare eventuali carenze nella preparazione dello studente;

p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;

q) l'indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei D.M. sulle classi di laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;

r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

2. Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni del Nucleo di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso le stesse modalità.
3. Il regolamento didattico del corso di studio viene approvato dal Consiglio della Facoltà, previo parere favorevole della Commissione paritetica per la didattica di cui all'art. 30 dello Statuto; è emanato dal Rettore e pubblicato con l'affissione all'albo dell'Università. In caso di parere negativo, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico (art. 12, comma 3, del D.M. n. 270/04).

4. Nelle Facoltà che hanno un unico corso di studio, il regolamento di Facoltà disciplina anche le materie relative al corso di studio elencate al comma 1.
5. Per la prima applicazione delle norme di cui all'art. 1, comma 1, le strutture didattiche provvedono agli adempimenti previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D.M. n. 509/99 e dal comma 5 dell' art. 13 del D.M. n. 270/04.
6. I regolamenti di corso di studio sono presentati in formato uniforme che prevede una descrizione chiara e trasparente delle attività del corso di studio degli eventuali curricula e delle regole per la definizione dei piani di studio individuali degli studenti. Il formato prevede una descrizione del corso secondo schemi europei, al fine di favorire il rilascio del diploma supplement.

Art. 10

Corsi di studio interfacoltà

1. I singoli corsi di studio possono essere costituiti con il concorso di più Facoltà e su delibera del Senato Accademico.
2. A tal fine, le Facoltà concorrenti presentano un progetto, come previsto nell'art. 4 di questo regolamento. I Consigli delle Facoltà concorrenti approvano la proposta e disciplinano gli aspetti organizzativi, di coordinamento e i criteri di ripartizione delle risorse.
3. Al primo ciclo di attivazione sovrintende un comitato, costituito in conformità all'art. 28, comma 8 dello Statuto.
4. Gli studenti che intendono seguire un corso di studio interfacoltà vengono immatricolati o iscritti al corso di studio senza specificazione di una Facoltà di appartenenza.

Art. 11

Corsi di studio Interclasse

1. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea o laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'Università può istituire il corso di laurea o magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per la laurea o al secondo anno per la laurea magistrale.
2. Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono risultare chiare e convincenti nelle declaratorie. Nell'iter che porta alla istituzione dei corsi di laurea, è richiesto al CUN un parere nel merito di ciascuna proposta, che analizzi anche le motivazioni addotte a sostegno della richiesta. A tale fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del

percorso formativo proposto e dovrà essere evidenziato, negli obiettivi formativi specifici, come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare il corso in posizione bilanciata tra le classi stesse.

Art. 12

Commissione paritetica per la didattica

1. La Commissione paritetica docenti-studenti per la didattica è istituita presso ciascun Corso di studi in conformità all'art. 30 dello Statuto ed alle norme statali.
2. La Commissione:
 - a) formula, di norma entro il mese di marzo per l'anno accademico successivo, al Consiglio di corso di studio proposte in materia di calendario delle attività e di programmazione annuale dell'attività didattica;
 - b) sulla base dei criteri oggettivi per la valutazione del carico di lavoro che il singolo insegnamento comporta per lo studente, la Commissione effettua il monitoraggio del carico didattico delle singole unità di corso e propone al Consiglio di corso di studio periodicamente la modifica dei carichi di lavoro all'interno dei crediti assegnati a ciascun insegnamento o modulo;
 - c) verifica l'integrazione fra i diversi insegnamenti del corso e propone eventuali adeguamenti dei contenuti di singoli insegnamenti alle esigenze e agli obiettivi complessivi del corso stesso;
 - d) esamina i risultati della elaborazione dei questionari sulla valutazione della didattica effettuata dal Nucleo di valutazione, comunicati dal Presidente di corso di studio;
 - e) redige, prima dell'inizio del nuovo anno accademico, sulla scorta anche dei risultati di cui sopra, una relazione annuale sulle attività didattiche svolte nel corso, evidenziandone le criticità e i risultati positivi e formulando consigli e soluzioni; tale relazione viene trasmessa al Consiglio di corso di studio e al Nucleo di Valutazione;
 - f) formula proposte al Consiglio di corso di studio in ordine a sistemi di valutazione della qualità delle attività svolte, diversi dalla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;
 - g) sulla base di criteri di massima individuati dal Consiglio di corso di studio, coordina e programma le attività di tutorato e i servizi di orientamento offerti dal corso di studio

TITOLO II
Attività didattica

Art. 13

Programmazione e coordinamento della didattica

1. L'Ateneo, le Facoltà, i Consigli di corso di studio, nel perseguire i fini propri dell'Università, programmano e coordinano le attività didattiche al fine di:
 - a) garantire allo studente la qualità della didattica, una formazione culturale aggiornata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro;
 - b) favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti o da altre forme contrattuali, ove previste, secondo le opzioni esercitate dagli studenti all'atto dell'iscrizione;
 - c) assicurare la sostenibilità, da parte dello studente, del carico complessivo dell'attività programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
 - d) rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari;
 - e) favorire, accanto alla didattica destinata agli studenti frequentanti, modalità didattiche idonee alla formazione dei lavoratori studenti ed alla formazione permanente, compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Al fine di sostenere in forme opportune gli studenti già fuori corso e gli studenti impossibilitati a fruire dei servizi didattici ordinari, i Consigli dei corsi di studio possono organizzare attività didattiche, a loro riservate, per gli effetti previsti dall'art. 14, commi 1-3, della Legge 2 dicembre 1991 n. 390. Tali corsi intensivi sono tenuti per affidamento dai professori di ruolo, o dagli assistenti ordinari, o dai ricercatori, e costituiscono adempimento dei doveri didattici sanciti dalle norme che definiscono il loro stato giuridico.

Art. 14

Calendario delle lezioni

1. Il periodo ordinario delle lezioni e dell'attività didattica sono definiti dal Senato Accademico su proposta delle singole Facoltà entro il 31 marzo di ciascun anno accademico.
2. I Consigli dei corsi di studio propongono alla Facoltà l'articolazione del singolo anno di corso in più periodi didattici, sentita la Commissione paritetica per la didattica.
3. Le Facoltà stabiliscono l'orario delle lezioni su proposta dei Consigli delle strutture didattiche secondo criteri volti a garantire la razionale utilizzazione delle strutture e a

favorire la frequenza, evitando la sovrapposizione tra discipline appartenenti allo stesso anno o semestre o altra articolazione dei corsi.

4. Gli orari delle lezioni sono resi pubblici almeno un mese prima dell'inizio dei corsi e non possono essere mutati senza giustificato motivo.
5. Le lezioni sono pubbliche, ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, alle quali possono accedere solo gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 15

Calendario delle valutazioni di profitto

1. Entro un mese dall'inizio delle lezioni, il calendario delle valutazioni del profitto dell'intero anno è reso pubblico dalla Facoltà su proposta dei Consigli delle strutture didattiche.
2. Il calendario delle valutazioni del profitto è stabilito in modo da evitare ogni sovrapposizione con le lezioni o turbamento del normale svolgimento dei corsi. Al medesimo principio deve conformarsi l'eventuale previsione di prove in itinere o parziali o di idoneità.
3. Lo svolgimento delle valutazioni del profitto si articola per un numero minimo totale di sei appelli per disciplina opportunamente distanziati temporalmente; gli appelli sono comunque distribuiti in almeno tre sessioni ordinarie.
4. Oltre agli appelli di cui al precedente comma 3, possono essere previsti ulteriori appelli riservati ai fuori corso e agli studenti lavoratori, che abbiano partecipato ai corsi intensivi previsti nell'art. 12, comma 2, di questo regolamento; tali appelli possono avere luogo anche durante i periodi delle lezioni.
5. Ai fini della carriera universitaria dello studente è computabile, come valutazione del profitto sostenuta in corso, soltanto la valutazione del profitto superata nelle tre sessioni ordinarie immediatamente successive al termine della relativa attività didattica.
6. Per i corsi il cui insegnamento si articola in moduli, o per i corsi di durata inferiore al semestre, il calendario delle valutazioni del profitto e le modalità di svolgimento delle prove sono disciplinati nel regolamento didattico di ogni singolo corso di studi, nel rispetto dei principi stabiliti nel presente articolo e della normativa vigente.
7. Il calendario delle prove per il conseguimento del titolo accademico o di altra eventuale prova finale è stabilito dal Preside di Facoltà sentiti i Presidenti dei corsi di studio e si articola in almeno tre appelli annuali.
8. L'appello può essere posticipato al massimo per sette giorni; per una ulteriore posticipazione è necessaria l'autorizzazione scritta del Presidente del corso e la comunicazione di questi al Preside della Facoltà. Della posticipazione deve essere data adeguata informazione agli studenti.

Art. 16

Corsi di insegnamento

1. I Consigli di corso di studio determinano la durata dei corsi in relazione al numero dei crediti formativi universitari ad essi attribuiti.
2. Gli insegnamenti possono articolarsi, ove previsto dal relativo ordinamento, in moduli didattici, intesi come parti compiutamente organizzate di corsi di insegnamento articolati o integrati, o di contenuto comune a diverse discipline.
3. Le modalità per il conferimento di titolarità temporanee per corsi di insegnamento sono disciplinate dal Senato Accademico in conformità alla normativa vigente, sentite le strutture didattiche e quelle di coordinamento, nella salvaguardia delle prerogative che spettano al personale docente e ricercatore. Il Consiglio del corso di studio, o concordemente i Consigli, nel caso che i moduli afferiscano a corsi diversi, possono nominare il coordinatore.
4. Il programma di ciascun corso, di norma riportante l'ordine degli argomenti e, indicativamente, le ore dedicate alla trattazione di ogni singolo argomento, è predisposto dal docente o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, in modo coordinato dai rispettivi docenti. Il Consiglio competente può richiedere con delibera motivata modificazioni al programma proposto sulla base esclusiva delle finalità di cui all'art. 12, comma 1, e del necessario coordinamento del contenuto dei corsi. Nel caso in cui il Consiglio non approvi il programma, la questione viene portata all'esame delle Facoltà e, ove occorra, del Senato Accademico.

Art.17

Corsi di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente, di aggiornamento professionale

1. L'università può istituire corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, comunque denominati, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati o con altre università italiane o straniere. Ai corsi di primo livello può iscriversi chi sia in possesso di laurea, ai corsi di secondo livello chi sia in possesso di laurea specialistica o laurea magistrale.
2. Per essere ammessi alle prove conclusive di tali corsi, gli studenti debbono aver acquisito almeno trenta crediti formativi, oltre quelli richiesti per il conseguimento della laurea di primo o di secondo livello.
3. Per l'istituzione, attivazione e riedizione dei corsi si osserva la procedura prevista dalla rispettiva normativa vigente. (*modifica emanata con D.R. n. 1080 del 4.6.2004*)

Art. 18

Sdoppiamenti e disattivazioni

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio sono sdoppiati ogniqualvolta ricorrono le condizioni previste dalle norme vigenti.
2. Il Consiglio del corso di studio verifica l'equivalenza dei programmi e delle prove di valutazione del profitto dei corsi sdoppiati e stabilisce i criteri per la suddivisione degli studenti.
3. Deve essere disattivato un insegnamento di corso di laurea o laurea specialistica o magistrale, a qualunque titolo tenuto e con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 341/90, la cui valutazione del profitto non sia stato superato da almeno nove studenti negli ultimi tre anni di attivazione. La Facoltà può richiedere al Senato Accademico una deroga triennale, rinnovabile, indicando dettagliatamente le ragioni ordinamentali, culturali o di flessibilità dell'offerta didattica che sconsigliano la disattivazione dell'insegnamento. Nel caso di attivazione in deroga, l'insegnamento non può comunque essere preso in considerazione nell'elaborazione di criteri e di indicatori riguardanti la ripartizione o il riequilibrio delle risorse disponibili e i piani di sviluppo dell'Ateneo, alla stregua dei corsi liberi previsti dall'art. 6 R.D. 4 giugno 1938 n. 1629, in quanto consentiti dalle norme vigenti.

Art. 19

Mutuazioni

1. I Consigli di Facoltà determinano i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti o moduli d'insegnamento tra diversi corsi di studio, anche di Facoltà diverse.
2. Nel contesto di convenzioni ad hoc stipulate tra i due (o più) Atenei interessati, acquisiti i pareri vincolanti dei relativi Consigli di corso di studio e Facoltà, è possibile mutuare un insegnamento da altra Università.

Art. 20

Convenzioni per lo svolgimento di attività formative

1. Mediante accordi con istituzioni pubbliche specializzate, o con enti o con istituti privati di riconosciuta esperienza, l'Università provvede ad organizzare e valutare le attività didattiche e formative previste dalla normativa vigente.

Art. 21
Piani di studio

1. I Consigli di corso di studio stabiliscono i curricula offerti agli studenti, nel rispetto della configurazione dei corsi di studio previsti in questo regolamento, e le modalità per la presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali.

Art. 22
Iscrizione e frequenza ai corsi

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi avvengono di norma tra il 1° agosto e il 20 ottobre del precedente anno accademico. *(modifica emanata con D.R. n. 719 del 18.7.2002; D.R. n. 936 del 14.5.2004 e D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*
2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, salvo per i corsi che prevedono il rilascio del titolo doppio/multiplo. *(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 6 - bis, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni. *(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*
4. Lo studente iscritto ad un corso di studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi. Lo studente decade altresì dalla qualità di studente qualora interrompa gli studi per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi. Quanto precede non si applica a coloro che devono sostenere unicamente la prova per il conseguimento del titolo accademico *(modifica introdotta con D.R. n. 960 del 11.5.2010)*.
5. Allo studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi - se lo richiede - viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi Corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso previa verifica della loro non obsolescenza *(introduzione modificata con D.R. n. 1853 del 28.9.2006)*.
6. L'ammissione ai corsi di studio e agli anni successivi, la frequenza e la propedeuticità delle valutazioni di profitto, sono regolati dai rispettivi regolamenti didattici nel rispetto della normativa vigente. *(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*
7. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità, non sia iscritto ad alcuna Università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale, può chiedere l'iscrizione a specifici corsi singoli, attivati nell'ambito dei corsi di studio, fino ad un massimo di trenta crediti formativi per anno accademico. L'accoglimento delle domande è subordinato al parere vincolante del corso di studio competente per ciascun insegnamento e deve essere

comunque compatibile con le risorse. Il Senato Accademico, su parere del Consiglio di Amministrazione, nel determinare annualmente le tasse universitarie, fissa l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a corsi singoli. L'iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche. Le valutazioni del profitto eventualmente sostenute a seguito della frequenza a corsi singoli possono essere certificate e possono essere utilizzate per il conseguimento di successivi titoli di studio (*modifica introdotta con D.R.n.960 del 11.5.2010*).

8. I Consigli di corso di studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono annualmente stabilire nei propri Regolamenti didattici termini di iscrizione con abbreviazione di corso anticipati rispetto a quelli indicati nei commi precedenti. Le eventuali variazioni dovranno essere pubblicate nel manifesto degli studi. (*modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011*)

Art. 23

Manifesto degli studi

1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ateneo pubblica il manifesto degli studi relativo al nuovo anno accademico.

Art. 24

Programmazione delle iscrizioni

1. Nel rispetto della normativa vigente il Senato Accademico entro il mese di giugno di ogni anno, su proposta motivata delle Facoltà interessate, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti, può determinare un numero massimo di immatricolazioni per uno o più corsi di studio.
2. I Consigli dei corsi di studio possono provvedere, in conformità all'art. 8, comma 1, lettera o) del presente regolamento, all'organizzazione di una prova di selezione da svolgersi entro il mese di settembre. Le modalità della prova sono rese pubbliche nel manifesto degli studi.

Art. 25

Passaggi e Trasferimenti

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Rettore entro il 20 ottobre condizionatamente al pagamento delle tasse e dei contributi, secondo criteri e modalità fissati dal Senato Accademico. (*modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011*)

2. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altra Università presentando domanda al Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre, condizionatamente al pagamento della tassa di trasferimento nell'importo fissato dal Senato Accademico. *(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*
3. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, condizionatamente al rinnovo dell'iscrizione al nuovo anno accademico. *(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*
4. I trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati dal Rettore entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il Corso di Studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre. Detti trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati al pagamento all'Università delle tasse e dei contributi dovuti per l'intero anno accademico e, relativamente ai corsi a numero programmato, alla disponibilità dei posti. *(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*
5. I Consigli di corso di studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono annualmente stabilire nei propri Regolamenti didattici termini di richiesta di passaggio di corso, di trasferimento da altre Università anticipati rispetto a quelli indicati nei commi precedenti. Le eventuali variazioni dovranno essere pubblicate nel manifesto degli studi. *(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*

Art. 26

Riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altre università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia e riconoscimento degli studi compiuti all'estero.

1. I consigli di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica, riconoscono i crediti formativi acquisiti in altre università od in altro corso di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordine degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma. *(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% e' riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui

all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono svolgere parte dei propri studi presso università estere, anche sulla base di accordi stipulati con l'Ateneo, previa delibera del rispettivo consiglio del corso di studio che accerti la congruità della sede e dell'insegnamento proposto.
4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dal Consiglio del corso di studio in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all'ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studio.
5. Il Consiglio del corso di studio definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi.
6. Il riconoscimento delle frequenze ai corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all'estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all'approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere.
7. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.
8. I consigli di corso di studio possono riconoscere come crediti formativi le conoscenze e abilità professionali certificate in conformità alla disciplina vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità conseguite in attività formative postsecondarie, alla cui realizzazione l'università abbia concorso. A tal fine i consigli seguono la procedura ed osservano i criteri determinati nel comma 1 di questo articolo.

Art. 27

Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 le conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi non possono essere superiore a dodici, complessivamente per i corsi di primo livello e di secondo livello (laurea e laurea magistrale). Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)

Art. 28

Commissioni per la valutazione del profitto, dell' idoneità, e Commissioni delle prove per il conseguimento del titolo accademico

1. Le prove di valutazioni del profitto e dell' idoneità sono svolte dinanzi a Commissioni nominate dal Presidente del corso su delibera del Consiglio, secondo le modalità stabilite nel rispettivo regolamento; le Commissioni per le prove per il conseguimento del titolo accademico sono proposte dalla Facoltà e nominate dal Rettore.
2. Le Commissioni per le valutazioni del profitto sono composte dal professore ufficiale della materia e da almeno un altro membro scelto fra professori ufficiali di materia affine, ricercatori, cultori delle stesse discipline. Alle medesime categorie appartengono i membri supplenti.
3. Per il solo effetto della nomina a membri della Commissione per la valutazione del profitto possono essere considerati cultori della disciplina i dottori di ricerca e i laureati da almeno due anni, i quali possiedano un'adeguata qualificazione attestata dal Presidente del Consiglio di corso. La nomina è proposta al Presidente del Consiglio di corso dal titolare della disciplina e presidente della Commissione.
4. Per gravi e comprovati motivi il Presidente del corso può nominare, in via temporanea, un sostituto del Presidente della Commissione, scelto di regola tra i docenti di insegnamenti affini.
5. Le Commissioni per le prove conclusive per il conseguimento dei titoli accademici sono presiedute da un professore ufficiale. La loro composizione è determinata nel regolamento della struttura didattica.
6. Qualora lo studente abbia conseguito in una valutazione del profitto un voto sufficiente ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza al Presidente del Consiglio di Corso di studio, chiedere di sostenerla nuovamente, con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere esercitato più di tre volte nella carriera.
7. Qualora l'ordinamento degli studi preveda prove di idoneità, le modalità di accertamento sono previste nel regolamento didattico del corso degli studi.

Art. 29

Valutazione del profitto e crediti formativi universitari

1. Le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di studio. Esse debbono essere ordinate in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale vertono, senza limitarsi alle nozioni impartite dal docente nel corso cui lo studente ha partecipato.

2. Le valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di 30/30 ed è deliberato dalla Commissione all'unanimità.
3. Al termine della prova di profitto l'esito viene verbalizzato e sottoscritto in calce dai commissari e dal candidato.
4. Le valutazioni di profitto non concluse, o sostenute con esito ritenuto non soddisfacente dal candidato, oppure con esito non positivo, non comportano l'attribuzione di un voto, ma risultano dal verbale con l'annotazione "ha rinunciato " o "respinto"; quest'ultimo esito risulta nella carriera universitaria dello studente.
5. Il Presidente della Commissione deve rimettere il verbale alla competente segreteria studenti entro il giorno successivo alla conclusione dell'appello.
6. Ogni Facoltà stabilisce nel proprio regolamento il valore in crediti didattici di ogni corso di insegnamento o modulo, su proposta del corso di studio interessato. I crediti misurano l'impegno complessivamente richiesto allo studente per conseguire gli obiettivi del corso o modulo e superare le relative valutazioni di profitto.
7. A ciascun insegnamento attivato vengono attribuiti un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea, laurea magistrale -fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea - non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto per la laurea anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, 12 esami o valutazioni finali di profitto per la laurea magistrale e rispettivamente 30 o 36 esami o valutazioni finali di profitto per le lauree a ciclo unico con durata di 5 o 6 anni. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d) e dell'art. 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
8. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua straniera diversa dall'italiana sono acquisiti dagli studenti attraverso prove specifiche disciplinate dagli ordinamenti didattici, oppure attraverso certificazioni rilasciate da strutture competenti, riconosciute dall'università.

Art. 30

Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici

1. I corsi di laurea o di laurea specialistica o di laurea magistrale si concludono con una prova finale di cui le strutture didattiche deliberano natura e modalità, nell'ambito dei singoli percorsi didattici e in coerenza con il livello e la durata di ciascun corso. Ove non diversamente stabilito dalla legislazione vigente, le singole strutture possono anche decidere se richiedere un elaborato finale o sostituirlo con altre prove idonee a

dimostrare le capacità conseguite dallo studente. In particolare le strutture deliberano, in sede di regolamento didattico, criteri in merito alle seguenti materie:

a) uniformità delle precondizioni richieste agli studenti per la prova finale. I docenti responsabili non possono porre alcun tipo di precondizione non approvato dalle strutture;

b) contenimento degli eventuali costi sostenuti dai candidati per tali prove;

c) possibilità di ammettere lavori prodotti collettivamente da più studenti e modalità della loro preparazione e discussione;

d) autorizzazione alla elaborazione del lavoro finale presso altre Università o strutture di ricerca italiane o estere;

e) disciplina della successiva utilizzazione dei risultati ottenuti;

f) possibilità di sostenere la prova finale in lingua straniera.

2. La preparazione della prova finale avviene con la supervisione di un docente che, ove necessario per la laurea specialistica/magistrale, assume la funzione di relatore. Il relatore può essere anche affiancato da un correlatore, durante tutto il corso dell'elaborazione. Possono essere relatori o responsabili della prova finale i professori e i ricercatori. Ogni elaborato finale deve riportare il nome del docente responsabile o degli eventuali relatore e correlatore. Ai fini della discussione della prova finale le strutture possono provvedere a nominare, oltre al relatore ed eventuale correlatore, uno o più controrelatori che non abbiano partecipato alla conduzione del lavoro. Correlatori e controrelatori non devono essere necessariamente docenti dell'Università di Perugia.
3. Il Consiglio del corso di studio deve provvedere affinché le responsabilità delle prove finali siano ripartite equamente fra i docenti, e ad ogni studente possa essere preferibilmente assegnato l'argomento nella disciplina da lui indicata o richiesta in via subordinata.
4. Al termine della discussione la Commissione decide a porte chiuse la votazione finale, che comprende, la valutazione, nel seguente ordine: dell'elaborato presentato, della discussione e del curriculum dello studente. Il punteggio finale è assegnato sulla base di parametri fissati dal Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli dei corsi di studio.
5. I voti sono espressi in centodecimi per la prova finale. La prova per il conseguimento del titolo accademico si intende superata con una votazione minima di seidecimi. La Commissione all'unanimità, qualora la votazione finale sia quella massima, può conferire la lode; e quando la prova abbia raggiunto risultati di eccellenza e di originalità, la dignità di stampa.

Art. 31

Conferimento dei titoli accademici

1. I titoli accademici vengono conferiti dal Rettore, visti gli atti della carriera scolastica e sono rilasciati con la sottoscrizione del Rettore e del Direttore Amministrativo e, per le

Scuole di Specializzazione con la sottoscrizione del Rettore, Direttore Amministrativo e del Direttore della Scuola. *(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*

2. Convenzioni con altre Università, italiane o straniere, possono disciplinare il conferimento congiunto dei titoli accademici.
3. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. *(modifica emanata con D.R. n. 1632 del 30.09.2011)*

Art. 32

Servizi didattici integrativi

1. L'Università, anche in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, provvede allo svolgimento dei seguenti servizi:
 - a) orientamento universitario e professionale;
 - b) elaborazione e diffusione di informazioni sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
2. Le Facoltà con proprie delibere, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, possono istituire ai sensi della normativa vigente:
 - a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
 - b) corsi di educazione ed attività culturali e formative per la cittadinanza;
 - c) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.

Art. 33

Servizio di ateneo per l'orientamento degli studenti

1. Uno speciale servizio di ateneo coordina le attività di orientamento rivolte agli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore. Una convenzione con le autorità scolastiche competenti prevede e disciplina la collaborazione con quegli istituti nell'orientamento dei loro studenti.
2. Il servizio di ateneo per l'orientamento coopera con gli enti locali e con le associazioni professionali, anche grazie a speciali convenzioni, per agevolare l'inserimento nelle attività lavorative degli studenti al termine dei corsi di studio.

Art. 34

Tutorato

1. Ogni corso di studio determina ogni anno le attività di tutorato e le rende note nel manifesto degli studi; nomina un docente responsabile di esse, che le coordina ed è

membro di diritto della Commissione didattica. E' compito del responsabile, sentita la Commissione paritetica per la didattica, trasmettere tutti i dati relativi alle attività tutorali all'Ufficio Orientamento dell'Ateneo, che costituisce la struttura di supporto e di raccordo di tutte le attività tutorali.

2. Il funzionamento del servizio di tutorato è disciplinato, anche in modo differenziato, nei regolamenti delle strutture didattiche nel contesto della programmazione didattica e per la realizzazione delle finalità previste dalla normativa vigente. I professori e ricercatori rendono noti i distinti orari di ricevimento e di tutorato.
3. Il servizio di tutorato può estrinsecarsi, salvo ulteriori forme previste nei regolamenti delle strutture didattiche, nelle seguenti forme:
 - a) tutorato personale, obbligatoriamente attivato, per facilitare la soluzione di problemi legati alla condizione di studente e al metodo di studio, in particolare per quanto riguarda gli studenti iscritti gli anni successivi al secondo; fornisce assistenza nelle scelte relative agli insegnamenti ed alla tesi o laurea o elaborato finale;
 - b) tutorato logistico-organizzativo e di servizio;
 - c) tutorato d'aula, in primo luogo per i corsi particolarmente affollati;
 - d) tutorato multimediale e telematico, servizio rivolto ai non frequentanti;
 - e) tutorato di sostegno per le materie del primo anno o propedeutiche.
4. Il tutorato logistico-organizzativo e di servizio è organizzato, sentita la Commissione paritetica per la didattica, dal responsabile del tutorato, che può giovare esclusivamente della collaborazione di studenti del corso di studio.
5. Il tutorato d'aula e il tutorato di sostegno sono svolti dal docente responsabile del corso e, sotto la sua responsabilità, dai collaboratori istituzionali ed eventualmente anche da collaboratori ufficiali, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 27, comma 3 dello Statuto. Ai fini del tutorato di sostegno, nel caso di insegnamenti particolarmente frequentati, il docente può chiedere, tramite il Consiglio del corso di studio, la collaborazione di docenti e ricercatori degli anni successivi di corso o comunque meno impegnati dai rispettivi insegnamenti.
6. Il servizio di tutorato personale è parte integrante dei doveri didattici dei professori e ricercatori. Le altre forme di tutorato sono obbligatorie nei modi e nei limiti previsti nei regolamenti delle strutture didattiche.
7. Il servizio di tutorato personale è attivato su richiesta del singolo studente o in forme automatiche di assegnazione. La Presidenza del corso di studio assicurerà l'assegnazione di un tutore personale allo studente stesso, secondo le norme del regolamento della struttura didattica. Quando uno studente avrà ricevuto l'assegnazione della tesi di laurea, sarà comunque suo tutore personale il relatore della tesi stessa.
8. Il servizio di cui al comma 5, qualora prestato da soggetti non di ruolo, può essere retribuito secondo la normativa vigente ed esclusivamente con i fondi assegnati al corso

di studio. Con l'eccezione del tutorato logistico-organizzativo, possono svolgere attività di tutorato solo soggetti in possesso di un titolo di studio idoneo.

9. Ogni studente, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ha -nei modi previsti dal regolamento della struttura didattica-diritto a vedersi assegnato, anche per sorteggio, un tutore. Nei regolamenti dei corsi di studio saranno previste norme transitorie per l'assegnazione di un tutore personale agli studenti già iscritti.

TITOLO III

Diritti e doveri degli studenti

Art. 35

Iscrizione degli studenti

1. L'Università riconosce il diritto allo studio, sancito nell'articolo 34, comma 1, della Costituzione, con i soli limiti derivanti dalle leggi dello Stato poste a salvaguardia di esso. A garanzia del diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi ed in conformità alle norme che definiscono l'autonomia delle Università, la preparazione iniziale degli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale viene accertata con riguardo agli studi precedenti ed alle caratteristiche del corso universitario.
2. Nella seconda parte di questo regolamento vengono determinati per ciascun corso di studi i diplomi di scuola secondaria superiore richiesti per l'iscrizione. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità per l'integrazione delle conoscenze attestata da diplomi diversi, in conformità agli articoli 6, comma 1, ed 11, comma 7, lettera f), del D.M. n. 270/04.
3. Salvi i requisiti di legge per l'iscrizione alle scuole di specializzazione, i regolamenti delle altre strutture didattiche definiscono le conoscenze necessarie per la proficua partecipazione ai corsi.

Art. 36

Titoli e requisiti richiesti per l'iscrizione ai corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano i titoli di studio necessari per l'iscrizione degli studenti ai diversi corsi di studio. Determinano inoltre le modalità per l'accertamento di una preparazione adeguata a ciascun corso di studio per gli studenti che presentino un diploma di scuola secondaria superiore diverso da quelli richiesti.
2. I requisiti di ammissione ai corsi di studio di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del DM. n. 270/2004 sono definiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio, alla luce dei criteri dettati dal Senato Accademico.

Art. 37

Modalità di attuazione del diritto allo studio

1. L'Università iscrive annualmente nel proprio bilancio di previsione una voce di spesa destinata all'attribuzione di borse di studio e di sussidi a studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate. Il bando annuale di concorso determina i requisiti di partecipazione ed i titoli rilevanti, considerate le esigenze delle Facoltà. Mediante convenzioni con istituti di credito, l'Università favorisce la concessione agli studenti dei prestiti d'onore.
2. L'Università indice annualmente concorsi per l'utilizzazione a tempo parziale di studenti meritevoli e -a parità di curriculum-in condizioni economiche più disagiate, per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività degli studenti.
3. L'Ateneo, le Facoltà e le singole strutture didattiche per quanto di loro competenza predispongono i mezzi idonei ad assicurare agli studenti disabili l'esercizio del diritto allo studio.
4. Le strutture didattiche organizzano speciali servizi di orientamento e, ove possibile, corsi di recupero e preferibilmente corsi intensivi per gli studenti a tempo determinato, per gli studenti lavoratori o per gli studenti fuori corso, anche utilizzando gli strumenti per l'insegnamento a distanza.
5. Le Facoltà e le strutture didattiche possono organizzare, anche in collaborazione con ordini professionali ed Enti pubblici e privati, incontri, tirocini e ogni altra iniziativa che agevoli l'inserimento dei diplomati e dei laureati nel mondo del lavoro.

Art. 38

Diritti degli studenti

1. Gli studenti hanno il diritto di essere informati sugli orari delle lezioni, sul calendario delle valutazioni del profitto e sugli orari di ricevimento dei docenti. Hanno il diritto di utilizzare pienamente le strutture ausiliarie della didattica, quali laboratori e biblioteche, nei limiti delle caratteristiche funzionali delle strutture stesse e della loro concreta operatività.
2. Gli studenti hanno il diritto di svolgere all'interno delle strutture universitarie attività autogestite con finalità formative e culturali non sostitutive di compiti istituzionali. A tal fine possono utilizzare i locali delle strutture medesime, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali, secondo le modalità stabilite nei regolamenti dei corsi di studio e delle Facoltà.
3. Per la tutela dei propri diritti gli studenti possono presentare un esposto sottoscritto al Preside, che, di concerto con il Presidente del corso di studi interessato, assume i provvedimenti necessari; e nei casi più gravi, inoltra la pratica al Rettore, che può

investirne il Senato Accademico. Lo studente può altresì adire direttamente l'Ufficio del Garante.

Art. 39

Doveri e sanzioni disciplinari

1. Gli studenti partecipano alle attività dell'Università in modo conforme alla normativa statale e a quella di Ateneo, nel pieno rispetto dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli altri studenti e senza recare danno al materiale ed alle strutture.
2. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti è esercitata, a seconda dei casi, dai Consigli dei corsi di studio, dai Consigli di Facoltà, dal Senato Accademico e dal Rettore.

TITOLO IV

Norme comuni

Art. 40

Responsabili delle attività accademiche

1. Responsabile del coordinamento fra i corsi di studio attivi in una Facoltà e dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà è il preside; responsabile del corso di studio è il presidente di questo; responsabile di un insegnamento è il titolare di esso; responsabile degli esami di profitto per una disciplina e degli esami di laurea sono i presidenti delle commissioni; responsabile per l'attuazione di un programma di ricerca è il direttore di questo.

Art. 41

Valutazione delle attività didattiche

1. Alla valutazione delle attività didattiche svolte provvede il Nucleo interno di valutazione, costituito in osservanza della legge ed in conformità all'articolo 70 dello statuto.

TITOLO V
Norme finali

Art. 42

Attivazione dei singoli corsi di studio

1. In sede di prima attuazione della riforma l'attivazione dei singoli corsi di studio è subordinata ad un numero di iscritti ritenuto dal Senato Accademico idoneo e coerente con le proposte delle singole Facoltà.

Art. 43

Modifiche del regolamento

1. Le modifiche del Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico su iniziativa del Rettore o di un membro del senato stesso, o su proposta delle strutture didattiche e di coordinamento, secondo le modalità stabilite per la sua approvazione.

Art. 44

Calendario adempimenti amministrativi

(disposizione inserita con il D.R. n. 960 del 11.5.2010)

1. Per le scadenze previste nel presente regolamento si rinvia ad apposito regolamento, in linea con le norme in vigore.

Art. 45

Elenco delle Facoltà

(disposizione inserita con D.R. n. 263 del 16.2.2004)

1. L'Università degli Studi di Perugia comprende le Facoltà di Agraria, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze della Formazione, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Politiche.